Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2436

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CECCANTI, CHITI, ADAMO, BAIO, BIONDELLI, DE SENA, FERRANTE, Mariapia GARAVAGLIA, MORANDO, MUSSO, NEGRI, PINZGER, RAMPONI, SOLIANI, TONINI, MONGIELLO, PINOTTI e MAZZUCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2010

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di recupero di punti della patente a seguito di guida in stato d'ebbrezza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'ambito dell'iniziativa «Un giorno in Senato, incontri di studio e di formazione» nella giornata del 9 novembre 2010, gli studenti del Liceo Scientifico G. Ancina di Fossano (Cuneo) hanno discusso con alcuni di noi di un loro disegno di legge, che abbiamo ritenuto, dopo alcuni approfondimenti, meritevole di presentazione. Lo riproponiamo qui riportando puntualmente le loro motivazioni:

«In questi tempi in cui si verificano troppo frequentemente incidenti spesso mortali causati dall'uso eccessivo di sostanze alcoliche e stupefacenti, ci sentiamo vicini al tema della sicurezza stradale, in particolar modo a quello delle sanzioni pecuniarie previste per chi è sorpreso al volante con un eccessivo tasso alcolemico nel sangue. Siamo d'altronde consapevoli di quanto siano severi i limiti imposti in proposito dalla legislazione vigente e dunque guidare il sabato sera deve implicare l'astenersi completamente dall'assunzione di bevande alcoliche, così da evitare la perdita di punti o, peggio, il ritiro della patente stessa.

Riflettendo però proprio sul sistema della patente a punti e sullo scopo che esso si prefigge, abbiamo concluso che tale sistema si rivelerebbe del tutto inutile nel momento in cui fosse possibile recuperare i punti stessi semplicemente pagando. La perdita dei punti dovrebbe infatti implicare una presa di coscienza e di responsabilità da parte del guidatore, il quale dovrebbe maturare e comprendere di aver messo a repentaglio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Ebbene, il pagamento snaturerebbe del tutto il vero significato del sistema appena citato, riducendolo solamente ad una formalità: elargendo una certa somma di denaro i punti verrebbero immediatamente riacquistati, e non si otterrebbe alcun cambiamento nelle abitudini del conducente. Infine, ricollegandosi alla presa di coscienza e al senso di responsabilità che dovrebbero scaturire dalla perdita di punti dalla propria patente di guida, il nostro ultimo obiettivo è proprio quello di diminuire le inutili stragi che settimanalmente hanno luogo sulle nostre strade, quasi sempre provocate da individui alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Abbiamo dunque ipotizzato che la perdita di punti non sia sufficiente, ma che ad essa debba seguire l'assegnazione di lavori socialmente utili per il recupero dei punti stessi. Questo con la speranza che gli automobilisti d'Italia vengano maggiormente sensibilizzati riguardo al problema della guida in stato di ebbrezza e affinché il sistema a punti possa adempiere ad una funzione educativa oltre che punitiva. I lavori socialmente utili e la loro durata dovrebbero variare in base al tasso alcolemico del *test* ed essere svolti nella propria città, in base alle necessità già individuate da una commissione istituita dai comuni».

Riprendendo queste motivazioni e sulla base di un primo articolato predisposto dai ragazzi, abbiamo quindi provveduto a redigere questo disegno di legge in due articoli, inseriti come novelle al vigente codice della strada.

Nell'articolo 1, esclusi comunque i casi di incidente mortale, si è prevista la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività a seconda delle esigenze locali; se l'imputato si oppone la sanzione è raddop-

piata. Dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. L'articolo 2 estende la normativa novellata ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai neopatentati (per i quali la durata dei lavori socialmente utili è raddoppiata), nonché ai soggetti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riassegnazione dei punti della patente conseguente allo svolgimento di lavori di pubblica utilità)

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«*9-bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-*bis* del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria è sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, a seconda delle esigenze locali, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Qualora vi sia opposizione da parte dell'imputato la sanzione pecuniaria è incrementata del 100 per cento. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando

250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. Le procedure per la riassegnazione dei punti della patente possono essere avviate solo a seguito di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità i punti della patente non possono essere riassegnati al soggetto condannato».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 186-*bis *del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: estensione della disciplina sul recupero dei punti a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili ai conducenti di età inferiore ai ventuno anni, ai neo-patentati ed agli autotrasportatori)*

1. Al comma 6 dell'articolo 186-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8, 9 e 9-*bis* dell'articolo 186. La

durata dei lavori socialmente utili, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 186, è aumentata del doppio nel caso in cui alla guida ci sia il conducente di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo».

€ 1,00